

Rep. 18651 del 10/07/2026

PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AREA DEL COMPARTO SANITA'

CONTRATTO DECENTRATO IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (artt. 23-24-25 Accordo 6 marzo 2026)

In data 10 luglio 2026 presso la Sala riunioni Dipartimento Risorse Umane della sede dell'Asuit di Trento – via Degasperi 79,

fra

Il Direttore Generale – dott. Antonio Ferro – quale rappresentante legale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino

e

le Organizzazioni Sindacali del personale non dirigente del Servizio Sanitario Provinciale firmatarie dell'accordo di data 6 marzo 2026

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Area di applicazione

1. Il presente Accordo, concernente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, si applica a tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Articolo 2

Limitazioni all'accesso al rapporto di lavoro a tempo parziale

1. In applicazione dell'articolo 23, comma 4, introdotto dall'Accordo per il personale del comparto Sanità - area delle categorie, sottoscritto in data 6 marzo 2026 (di seguito Accordo), il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere limitato o escluso secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso:
 - a) per il personale sanitario titolare di posizione organizzativa;
 - b) per il personale con funzioni ispettive o di vigilanza per le quali la struttura di appartenenza esprima parere, scritto e motivato, di incompatibilità con l'orario di lavoro a tempo parziale.
3. Per il personale dipendente del ruolo sanitario che svolge attività di effettivo coordinamento di altro personale, il rapporto di lavoro a tempo parziale temporaneo è concedibile solo con la modalità orizzontale di almeno 30 ore settimanali.
4. Qualora il personale di cui al comma 3 del presente articolo effettui regolarmente lavoro supplementare e/o straordinario in un arco temporale di 6 mesi, lo stesso dovrà rientrare a tempo pieno. La decorrenza sarà stabilita in accordo con il responsabile di riferimento.
5. Come previsto dall'art. 23 dell'Accordo, per il personale con part time definitivo è possibile il rientro a tempo pieno o l'aumento percentuale di part time esclusivamente se il dipendente rientra effettivamente in servizio (vale a dire che non utilizzi istituti di assenza diversi dalla malattia). Non è possibile la riduzione della percentuale di part time concesso.

6. Come previsto dall'art. 23 dell'Accordo, per il personale con part time temporaneo, nel biennio di riferimento, è possibile il rientro a tempo pieno o l'aumento percentuale di part time esclusivamente se il dipendente rientra effettivamente in servizio (vale a dire che non utilizzi istituti di assenza diversi dalla malattia). Non è possibile la riduzione della percentuale di part time concesso.

Articolo 3

Contingente massimo di personale a part time

1. Ai fini del riconoscimento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sia definitivo che temporaneo, le percentuali previste dall'articolo 23, comma 3, dell'Accordo (25% complessivo tra trasformazioni definitive e temporanee più ulteriore 5%, per un totale del 30%) sono applicate rispetto al personale in servizio a tempo indeterminato, espresso in teste, di ciascun profilo professionale al 30 aprile dell'anno precedente l'inizio del biennio di part time.
2. Le parti stabiliscono che la percentuale riservata al part time temporaneo della lettera b del punto B del comma 2 dell'art. 23 dell'Accordo (15%) è ridotta di un punto percentuale (e portata quindi al 14%). Tale punto percentuale è aggiunto alla quota prevista dal comma 3 dello stesso art. 23 (5%) per il riconoscimento di ulteriori quote di part time, che conseguentemente viene fissata nel 6%.
3. In conseguenza di quanto previsto al comma 2 di questo articolo, la percentuale complessiva del 25% indicata al comma 1 di questo articolo (tra part time definitivo e part time temporaneo) è fissata nel 24%.

Articolo 4

Part time definitivo

1. Le parti danno atto che, nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 23, comma 3, dell'Accordo, e dall'art. 3 di questo Accordo decentrato (pari al 24%), la percentuale riservata al riconoscimento del part time definitivo è pari al 10%.
2. Rilevato che alla data odierna la quota effettiva di part time definitivi già assegnati è superiore al 10%, le parti concordano che la percentuale eccedente il 10%, calcolata alla data del 30 aprile di ciascun anno, è scomputata dalla percentuale riservata dall'art. 23, comma 3, dell'Accordo, come modificato dall'art. 3 di questo Accordo decentrato, per ulteriori quote di part time (6%).
3. Le cessazioni dal servizio o i rientri a tempo pieno di personale titolare di contratto di part time definitivo, vanno a incrementare la percentuale di cui al comma 2 di questo articolo fino al raggiungimento del limite del 6%.
4. Ad avvenuta copertura della percentuale del 6% le cessazioni dal servizio o i rientri a tempo pieno di personale titolare di contratto di part time definitivo, consentono l'attribuzione di ulteriori posizioni di part time definitivo solamente nel caso in cui la quota effettiva di cui all'art. 23, comma 2, sia inferiore al 10%. In tal caso la copertura dei posti avverrà a seguito di pubblicazione straordinaria di bando da parte dell'Amministrazione, previo confronto con le Organizzazioni sindacale.

Articolo 5

Part time temporaneo

1. La percentuale del 14% è calcolata, con riferimento al personale in servizio a tempo indeterminato per ciascun profilo professionale, calcolato come unità (cd. teste), al 30 aprile dell'anno precedente l'inizio del biennio di part time.

2. Nel profilo professionale di cui al comma 1 si intende compreso l'eventuale livello economico S (B+BS, C+CS, D+DS).
3. La percentuale del comma 1 è applicata e assegnata distintamente per ciascun profilo professionale, tenuto conto del comma 2, come segue:
 - A. *personale del ruolo sanitario e personale tecnico afferente alle Direzioni delle professioni sanitarie*: viene aggregato per Direzione delle professioni sanitarie e quindi distribuito per ambito come di seguito specificato:
 - Livello 1: Ambito Concorsi e Mobilità;
 - Livello 2: Ambito Territoriale;
 - Livello 3: Distretto;
 - Livello 4: Direzione delle professioni sanitarie
 - Livello 5: Azienda

Anche nel caso in cui, con riferimento a uno specifico profilo professionale, la disponibilità determinata al Livello 1 – Ambito Concorsi e Mobilità – non consenta l'individuazione di un posto a tempo parziale temporaneo, si procede:

- 1) all'accorpamento con la disponibilità (inferiore all'unità) degli altri ambiti concorsi e mobilità dello stesso ambito territoriale; se l'accorpamento consente l'attribuzione di almeno un posto si procede con l'assegnazione; se l'accorpamento ancora non consente alcuna attribuzione, si procede con i successivi accorpamenti per i livelli sopra indicati.
- 2) all'accorpamento con le eventuali disponibilità residue, riferite ai livelli organizzativi successivi, derivanti da residui decimali o da posizioni non attribuite per domande in numero inferiore rispetto ai posti disponibili o nel caso in cui si sia in presenza di un solo ambito

concorsi e mobilità che non raggiunge l'unità, fino al raggiungimento di una consistenza utile all'assegnazione di almeno un posto di part time temporaneo per il profilo professionale interessato.

3) i residui, rispetto alle unità attribuite per ogni livello di ambito, sono accorpati e resi utili per l'attribuzione, tramite unica graduatoria da rielaborare tra quelle che partecipano al livello di ambito, di ulteriori part time qualora si raggiunga l'unità.

La rappresentazione grafica dello sviluppo delle graduatorie in caso di quote residue che non raggiungono l'unità nel livello di ambito considerato, ovvero la rappresentazione grafica di quanto previsto al comma 3 di questo articolo, è allegata, a titolo di mero esempio, al presente Accordo decentrato.

- B. *personale del ruolo sanitario incardinato in strutture diverse da quelle delle Professioni sanitarie*: con raggruppamento unico a livello di Azienda. In caso di residui decimali o posizioni non attribuite per domande in numero inferiore rispetto ai posti disponibili o nel caso in cui l'applicazione della percentuale del comma 1 non consenta l'attribuzione di alcun part time, si procede all'accorpamento al Livello 5 (Azienda) del precedente punto A).
- C. *personale del ruolo amministrativo e restante personale tecnico*: con raggruppamento unico per i Dipartimenti tecnico-amministrativi, Distretti e SOP.
- D. nel caso in cui in un profilo professionale, dopo l'applicazione dei precedenti punti A, B e C, residuassero, al livello 5 (Azienda), decimali in

misura pari o superiore a 0,8 si procederà all'attribuzione di un ulteriore part time.

4. In presenza di posti attribuibili, si procede allo scorrimento delle graduatorie fino a copertura della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo o fino a esaurimento della graduatoria. In fase di prima assegnazione, a livello di ambito concorsi e mobilità, lo scorrimento avviene per un periodo non superiore al terzo mese successivo alla data di approvazione definitiva della relativa graduatoria. Sempre in fase di prima applicazione, lo scorrimento delle graduatorie elaborate per i successivi livelli (dal secondo al quinto) – per effetto di quanto indicato al comma 3 del presente articolo – avviene per un periodo non superiore al secondo mese successivo alla data di approvazione definitiva della relativa graduatoria.
5. Il part time temporaneo ha durata pari a due anni. Nel corso del biennio l'attribuzione avviene con decorrenza dal primo gennaio del primo anno del biennio e con eventuale successiva decorrenza nel corso del biennio nel caso risultassero posti disponibili secondo quanto previsto dal comma 3 e da questo comma del presente articolo. In questo secondo caso, la durata del part time avrà comunque termine a conclusione del biennio originario.
6. Nel rispetto del limite complessivo del 24% di cui all'art. 3 di questo Accordo decentrato, la quota destinata ai rapporti di lavoro a tempo parziale temporaneo è determinata in via residuale rispetto a quella assorbita dai rapporti di lavoro a tempo parziale definitivo, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4 di questo Accordo decentrato. Ne consegue che l'eventuale incremento dei rapporti di lavoro a tempo parziale definitivo determina automaticamente la riduzione della quota disponibile per il part-time temporaneo.

Articolo 6

Graduatorie per la concessione del part time temporaneo

1. L'attribuzione del part time temporaneo avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a. dipendenti che si trovano nella situazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 81/2015 (patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti) riguardanti il coniuge, la parte di un'unione civile o il convivente di fatto, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Le domande sono valutate da un apposito Collegio medico.
- b. dipendenti con figli conviventi:
 - i. genitori di figlio convivente con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.
 - ii. dipendenti genitori di figlio convivente di età non superiore a quattordici anni
 - iii. dipendenti genitori di almeno tre figli conviventi di cui almeno uno di età inferiore a dieci anni

Ai dipendenti che rientrano in questa priorità, l'ordine nella graduatoria è attribuito mediante l'assegnazione dei seguenti punteggi per ogni figlio:

- 1) figlio convivente portatore di condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/1992: 5 punti (si somma all'eventuale punteggio legato all'età del figlio)
- 2) figlio fino a 4 anni (non compiuti): 4,5 punti

3) figlio da 4 anni a 7 anni (non compiuti): 4 punti

4) figlio da 7 anni a 14 anni (non compiuti): 2 punti

I punteggi da 1) a 4) sono maggiorati di una percentuale pari al 30% nel caso in cui i figli siano giuridicamente a carico di unico genitore (non rileva l'essere fiscalmente a carico).

L'età dei figli è calcolata con riferimento al giorno di scadenza della presentazione delle domande di part time.

Per i genitori adottivi ed affidatari, l'attribuzione dei punteggi legati all'età del minore avviene tenuto conto della data di ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età all'atto dell'adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

- c. dipendenti con disabilità certificata o in particolari condizioni psicofisiche. Le domande sono valutate da un apposito Collegio medico.
- d. dipendenti con età anagrafica dai 55 anni compiuti, (calcolata al 31 dicembre dell'anno di riferimento). La percentuale è applicata per profilo professionale; la graduatoria è formulata in ordine decrescente di età anagrafica, con precedenza ai lavoratori che svolgono turno notturno attivo (non derivante da pronta disponibilità). A parità di posizione nella graduatoria verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio aziendale.
- e. dipendenti che hanno necessità di assistere coniuge, genitori/suoceri, figli, fratelli/sorelle, anche non conviventi, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

- f. dipendenti con necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi, senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti o soggetti ad altre dipendenze certificate. Le domande sono valutate da un apposito Collegio medico.
 - g. dipendenti che rappresentano altre motivazioni o necessità familiari/personali, dettagliatamente descritte in fase di domanda. La trasformazione verrà attuata formulando una graduatoria con il seguente ordine di priorità:
 - 1) figli dai 14 ai 16 anni non compiuti
 - 2) assistenza ai familiari
 - 3) motivi di studio
 - 4) residenza distante dal posto di lavoro maggiore di 20 km
 - 5) altre necessità personali documentate.
2. La graduatoria per l'assegnazione del part-time temporaneo sarà predisposta sulla base delle motivazioni prevalenti dichiarate nelle domande.
3. Nei casi di uguale ordine di priorità e/o uguale punteggio verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio aziendale; nel caso di dipendenti con medesima anzianità di servizio, verrà data precedenza ai dipendenti di età maggiore.
4. Le trasformazioni temporanee (ad esclusione di quelle dei punti a. e b. limitatamente alla lettera i.), possono essere motivatamente negate nei seguenti casi:
- 1. sia stato già raggiunto il limite di cui all'art. 3;
 - 2. si verifichi la situazione prevista dal punto 2 del quinto paragrafo della lettera B del comma 2 dell'art. 23 dell'Accordo.

Articolo 7

Ulteriori quote di part time

1. Partecipano all'attribuzione del part time di questo articolo le domande che non hanno avuto riconosciuto il part time temporaneo di cui all'art. 5 del presente Accordo decentrato, al primo livello di ambito. Sono escluse le domande di cui al comma 2 lettera a. del presente articolo, domande che possono essere processate in qualsiasi momento del biennio fino a raggiungimento del numero massimo previsto.
2. Richiamato quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, del presente Accordo decentrato in ordine all'effettiva percentuale disponibile di cui all'art. 23, comma 3, dell'Accordo, tale percentuale è ripartita nel biennio sulle seguenti tipologie di motivazioni alle quali è associato il relativo peso:
 - a. part time richiesto per gravi motivi valutati dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane, nel numero massimo di 20 posti nel biennio, di cui 10 riservati all'attribuzione nel primo anno del biennio e 10 posti riservati al secondo anno del biennio. Nel secondo anno del biennio potranno essere attribuiti anche gli eventuali posti dei 10 non attribuiti nel primo.
 - b. part time richiesto per età anagrafica pari o superiore ai 55 anni (calcolata al 31 dicembre dell'anno di riferimento) per un numero di posti pari ai un terzo dei posti residuali dopo la riserva del punto a. La percentuale è applicata per profilo professionale; la graduatoria è formulata in ordine decrescente di età anagrafica, con precedenza ai lavoratori che svolgono turno notturno attivo (non derivante da pronta disponibilità). A parità di posizione nella graduatoria verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio aziendale.

Eventuali posti di part time disponibili non attribuiti, sono utilmente riportati, per l'attribuzione di part time, al quinto livello (Azienda) dell'articolo 5.

- c. part time richiesto per salute propria, per un numero di posti pari a un terzo dei posti residuali dopo la riserva prevista al punto a. Per le domande valutate idonee dal Collegio medico, verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio aziendale; nel caso di dipendenti con medesima anzianità di servizio, verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore età anagrafica.
 - d. part time richiesto per l'assistenza ai genitori, coniuge o figli, anche non conviventi, con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, per un numero di posti pari a un terzo dei posti residuali dopo la riserva prevista al punto a. L'ordine di graduatoria sarà determinato tenuto conto della maggiore anzianità di servizio aziendale; nel caso di dipendenti con medesima anzianità di servizio, verrà data precedenza ai dipendenti con maggiore età anagrafica.
3. Gli eventuali residui decimali derivanti dall'applicazione delle lettere c. e d. del precedente comma possono essere utilizzati ai fini di cui alla lettera b. del comma precedente.

Articolo 8

Perdita del requisito del part time per assistenza o salute propria

- 1. Il personale beneficiario di part time per assistenza o per salute propria, che perda il requisito che ha consentito l'attribuzione (ad esempio per decesso dell'assistito, mancato rinnovo dei benefici di cui alla l. 104/92, ecc.), rientra a

tempo pieno entro il primo giorno del quarto mese successivo alla perdita del requisito. La decorrenza è concordata con il relativo responsabile.

Articolo 9

Part time e personale a tempo determinato

2. Al personale assunto con contratto a tempo determinato può essere attribuito il part time temporaneo limitatamente alle motivazioni di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 81/2015.

Articolo 10

Ferie e altre disposizioni

1. Per la disciplina delle ferie e delle altre assenze dal servizio si rinvia all'art. 25, commi 12 e 13 dell'Accordo.
2. In caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, non si dà luogo al riproporzionamento delle ferie residue, né a valorizzazione del differenziale di valore economico.
3. La percentuale di part time richiesta dal dipendente nella domanda corrisponde alla effettiva percentuale attribuita. La tipologia di part time (orizzontale, verticale, misto) e la relativa articolazione oraria devono invece essere concordate con il responsabile di riferimento nei tempi stabiliti dall'Azienda.
4. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, l'eventuale contratto a Per.La. può disciplinare la flessibilità in entrata e in uscita dal servizio, ma non l'assenza a giornate intere.

Articolo 11

Mobilità e riallocazioni interne

1. Ad eccezione dei part time di cui all'art. 8, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 81/2015 e art. 23, comma 2, lett A, sub a) dell'Accordo dd. 6 marzo 2026, in caso di mobilità volontaria si applica il relativo Regolamento in materia vigente.
2. Nel caso in cui il dipendente, titolare di un contratto part time, benefici di riallocazione interna (intesa quale assegnazione a diversa unità professionale/ripartizione organizzativa all'interno dello stesso ambito e della stessa Direzione delle Professioni Sanitarie/Dipartimento) può conservare il part time, con eventuale rimodulazione dell'articolazione oraria dello stesso in accordo con il dipendente, qualora necessario in relazione alle necessità organizzative della struttura di destinazione.

Articolo 12

Part time e trattamenti accessori

1. Le indennità attribuite in misura mensile sono riconosciute in misura proporzionale alla percentuale di part time, fatto salvo eventuali diverse disposizioni previste dal CCPL e/o Accordo decentrato applicabili a ciascuna indennità.
2. Il personale a tempo parziale verticale percepisce le indennità collegate alla presenza in misura intera qualora il turno giornaliero preveda un numero di ore pari a quello del personale a tempo pieno.
3. Il personale a tempo parziale orizzontale percepisce le indennità collegate alla presenza in misura proporzionale alla percentuale dell'orario settimanale prescelto.

4. Il personale che beneficia del tempo parziale può partecipare ai progetti in orario di servizio. Non può svolgere POA, né attività di supporto fuori orario alla libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria.
5. L'attività di docenza nell'ambito ASUIT (Servizio Formazione e Polo didattico) può essere svolta in orario di servizio garantendo prioritariamente le esigenze organizzative dell'UO/Servizio di appartenenza. I compensi percepito per tale attività di docenza sono riconosciuti in misura proporzionale alla percentuale di part time in essere al momento dello svolgimento dell'attività.

Articolo 13

Misure per i lavoratori con disabilità

1. E' fatta salva la possibilità di assunzione a tempo parziale o di trasformazione definitiva del rapporto di lavoro a tempo parziale nei casi in cui all'Amministrazione sia richiesta tale misura quale necessario accomodamento ragionevole a tutela del/la lavoratore/trice con disabilità secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla legislazione in materia.

Articolo 14

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati necessari ai fini della gestione del rapporto di lavoro a tempo parziale sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia.

Articolo 15

Norma transitoria

1. Ad avvenuta applicazione degli articoli 5 e 7 le parti si ritrovano tempestivamente al fine di definire le modalità di utilizzo degli eventuali ulteriori residui decimali.
2. Il presente Accordo sarà sottoposto a rivalutazione, in accordo con le organizzazioni sindacali, prima del termine del primo biennio sperimentale di applicazione, ovvero a partire dal mese di ottobre dell'anno 2027.

Visto, letto e sottoscritto,

Per l'ASUIT

Il Direttore Generale – dott. Antonio Ferro

Per le organizzazioni sindacali

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. – F.P.S.

Fe.N.A.L.T.

NURSING-UP

U.I.L. FP Sanità e Pubblica Amministrazione
